C_A883 - - 1 - 2025-10-06 - 0065994

CITTA' DI BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 51.2025

L'anno 2025, il giorno 4 ottobre, alle ore 10,00 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: richiesta parere, ex art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., costituzione fondo risorse decentrate 2025, ricevuta per email lunedì 15 settembre 2025, alle ore 11,33. I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.
Il collegio deve preliminarmente dar conto che è stato approvato il bilancio preventivo 2025-2027, con Delibera consigliare n.14 del 06/03/2025, ed esso è stato variato con Delibera di giunta n. n. 161 del 30/06/2025, ratificata con Delibera di Consiglio n. 73 del 23/07/2025 (già complessivamente oggetto di verbale n.21/2025 degli scriventi), che, quanto ai fini che qui interessano, ha impinguato il fondo a favore delle cd. EQ.

Con detta nota, il dirigente preposto al Personale richiedeva allo scrivente Collegio la compatibilità finanziaria dell'ipotesi CCDI del solo Comparto, e quanto alla sola costituzione del fondo 2024, ex art. 40-bis, D.Lgs. n.165.2001. Infatti, non v'è pre-intesa negli atti del carteggio, che sia stata sottoposta agli scriventi.

Il collegio formula le seguenti constatazioni:
-che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
-che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
-che in applicazione degli artt. 8, c. 1, e 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, la destinazione delle risorse decentrate

C_A883 - - 1 - 2025-10-06 - 0065994

è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Quanto alla sua costituzione, il Fondo risorse decentrate del Comparto 2025, parte stabile e variabile, è stato costituito con determinazione del dirigente preposto n. 1188 del 12/09/2025, dietro indirizzo della Giunta, espresso con delibera n.177 del 21/07/2025.

Il totale complessivo del Fondo è pari a euro € 1.291.265,97, comprensivo delle poste variabili, non soggette a limite.

La relazione tecnico finanziaria in accompagnamento della costituzione del fondo del solo Comparto dettaglia analiticamente gli importi pretesi a servizio della contrattazione, con l'allocazione a bilancio e/o a FPV, di guisa che detti ammontari troverebbero capienza nei capitoli di spesa e p.i.c. ivi indicati.

Tra questi, è stata ulteriormente approfondita l'alimentazione delle risorse stabili 2024 che, per economie, sono state immesse nella parte variabile del fondo 2025, giusta all. "D" alla determina summenzionata, non riscontrandosi anomalie di sorta.

Quanto alle disposizioni di utilizzo della futura preintesa, il Collegio deve limitarsi, per ora, a rammentare che generalmente i trattamenti accessorî che remunerano il disagio siano collegati all'effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimino l'erogazione.

Va riferito che quanto fin qui evidenziato tiene conto di una parziale ostensione dei fenomeni da apprezzarsi. Infatti, allo scrivente collegio è pervenuta la sola costituzione del fondo di Comparto, ma non la costituzione e l'utilizzo, pre-intesa compresa, quanto al fondo per la Dirigenza.

Talché, lo scrivente Collegio si riserva di dare un parere definitivo, posta la necessaria completezza dei dati, quanto a due vincoli che lo scrivente Collegio dovrà verificare, e che riguardano l'intera contrattazione integrativa, nulla escluso, e cioè

*i)* l'invalicabilità delle somme rispetto al dato recato dal fondo complessivo al 31.12.2016 (quindi di Comparto e di Dirigenza), ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75.2017 e

*ii)* il controllo della compatibilità del costo complessivo, dato dal Fondo di Comparto (qui sottoposto a scrutinio) più il Fondo della Dirigenza (qui non sottoposto a scrutinio) rispetto ai vincoli di

C_A883 - - 1 - 2025-10-06 - 0065994

bilancio ex art. 40-bis, D.Lgs. 165.2001, che si traduce nella verifica della capienza dei relativi capitoli di spesa, considerando *coeteris paribus* il resto dei capitoli del bilancio di previsione, come approvati in pareggio.

Quanto al primo vincolo, devono essere ostesi opportuni calcoli di coerenza per il raffronto del dato 2016 con il complessivo Fondo 2025.

Quanto al secondo vincolo, nella documentazione ostesa, non v'è esplicitazione della residua capienza di castelletto dei capitoli intercettati dalla det. 1188, o di altri capitoli a tanto deputati, quanto al Comparto, e non v'ha residua capienza di castelletto quanto ai capitoli ove affluiranno gli impegni relativi alla Dirigenza, utili a poter verificare la compatibilità complessiva dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, posto che ne manchi la parte necessaria alla dirigenza.

Laonde, non può assumersi che i costi complessivi della contrattazione collettiva integrativa risultino compatibili con i vincoli di bilancio, ovviamente qui considerandosi *coeteris paribus* gli altri capitoli di entrata e spesa. Dunque, si deve rinviare il referto degli scriventi alla completezza dei dati necessari.

Pertanto, ex art. 40-bis, D.Lgs. 165.2001, avuto riguardo alla costituzione del fondo per il personale di comparto per l'anno 2025, e, avuto riguardo alla ancòra mancante costituzione ed utilizzo del Fondo relativo al personale dirigente, ed alla luce della narrativa che precede,

*i*) quanto all'allibramento e costituzione delle risorse, è sospeso il giudizio sul controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, fino ad emersione delle risorse necessarie alla Dirigenza e,

*ii*) quanto all'utilizzo delle stesse risorse, è sospeso del tutto il controllo, posta la mancanza della preintesa del Comparto, non presente nel carteggio, e, ovviamente, la mancanza della preintesa quanto alla Dirigenza, avuto riguardo, per entrambi, ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

*iii)* è evidente che a ricezione della preintesa del Comparto e della costituzione del Fondo e della preintesa relativa alla Dirigenza, verrà rilasciato, ove del caso, il referto complessivo (per Comparto e per Dirigenza) di controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ed il referto di controllo sui vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidano sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Del che è verbale, redatto alle ore 10,45.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri



C_A883 - - 1 - 2025-10-06 - 0065994